



**CITTA' DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA**

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E
REALIZZAZIONE DELLE GITE PER LA TERZA ETA' ANNO 2018.**

CODICE CIG: Z24238014C.

INDICE

ART. 1 – OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’APPALTO	3
ART. 2 – VALORE DELL’AFFIDAMENTO	3
ART. 3 – MODALITA’ DI FORMULAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA	3
ART. 4 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	4
ART. 5 – TRASPORTO	5
ART. 6 – ASSISTENZA ALLE GITE	6
ART. 7 – ISCRIZIONI: MODALITA’ ORGANIZZATIVE	6
ART. 8 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO DEL CONTRATTO	6
ART. 9 – PRESTAZIONE DELL’APPALTATORE	7
ART. 10 – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE	7
ART. 11 – PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI	8
ART. 12 – PAGAMENTO QUOTE A CARICO PARTECIPANTI	8
ART. 13 – PAGAMENTO QUOTA COMPARTICIPAZIONE A CARICO AMMINISTRAZIONE COMUNALE	9
ART. 14 – GRATUITA’	9
ART. 15 – RILEVAZIONE GRADO DI SODDISFAZIONE DEI PARTECIPANTI	9
ART. 16 – PENALITA’	9
ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 18 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	10
ART. 19 – ESECUZIONE IN DANNO	11
ART. 20 – ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI	11
ART. 21 – COPERTURA ASSICURATIVA PARTECIPANTI	12
ART. 22 – SPESE DI CONTRATTO	13
ART. 23 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI	13
ART. 24 – TUTELA DELLA PRIVACY	13
ART. 25 – OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO	14
ART. 26 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	14
ART. 27 – RINVIO	14
ART. 28 – DISPONIBILITÀ DI UNA NUOVA CONVENZIONE CONSIP	14
ART. 29 – CONTROVERSIE	15

ART. 1 – OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

Il presente Capitolato disciplina il servizio di organizzazione e realizzazione delle gite per la terza età anno 2018, di cui al programma che verrà di seguito riportato, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera a), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. "Codice dei contratti pubblici"), previa emissione di avviso esplorativo per indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di preventivi di spesa per l'individuazione del contraente, riservato agli operatori economici interessati in possesso dei requisiti stabiliti per la tipologia di servizio di cui trattasi.

Destinatari del servizio sono gli anziani over 60 (massimo n. 50 persone) con attivazione di ogni singola gita soltanto a seguito del raggiungimento del numero minimo di 30 partecipanti.

L'appalto dovrà essere eseguito secondo le prescrizioni dettagliate contenute nel presente Capitolato.

ART. 2 – VALORE DELL'AFFIDAMENTO

Il valore complessivo stimato per l'affidamento di cui trattasi è di € 9.836,06, oltre IVA nella misura di legge.

ART. 3 – MODALITA' DI FORMULAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA

Il preventivo di spesa dovrà riportare, per ciascuna gita in programma, la quota individuale di partecipazione omnicomprensiva (IVA inclusa) prevista, che dovrà includere tutte le prestazioni indicate nel presente Capitolato; tale quota – come rimodulata in base a quanto verrà di seguito chiarito – sarà posta a carico dei partecipanti e non potrà variare in aumento in dipendenza del numero effettivo di partecipanti (previsto tra i 30 ed i 50).

La spesa complessiva per ciascuna gita in programma sarà determinata dalla quota individuale di partecipazione omnicomprensiva (IVA inclusa) moltiplicata per il numero massimo di partecipanti previsto (50).

Il totale delle spese complessive per ciascuna gita in programma, calcolate come indicato al capoverso precedente, non potrà dare luogo ad un importo complessivo superiore ad € 12.000,00 (IVA compresa).

Il preventivo dovrà, pertanto, essere formulato come segue:

DESTINAZIONE	QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE OMNICOMPrensIVA (IVA INCLUSA)	SPESA COMPLESSIVA = QUOTA INDIVIDUALE X N. 50 PARTECIPANTI
Luogo X	€ tot	€ tot x 50
Luogo Y	€ tot	€ tot x 50
Luogo ecc.	€ tot	€ tot x 50
Totale		€*

* Tale importo non potrà essere superiore ad € 12.000,00 (IVA compresa)

In considerazione del fatto che l'Amministrazione Comunale intende compartecipare al costo del servizio, nel limite della disponibilità di bilancio all'uopo destinata, pari a complessivi € 4.500,00 (IVA compresa), la suddetta quota individuale di partecipazione prevista per ciascuna gita in programma sarà rimodulata in diminuzione (a cura dell'Amministrazione Comunale) in modo direttamente proporzionale alla spesa complessiva prevista per ciascuna gita in programma indicata in sede di preventivo di spesa, fino alla concorrenza dell'importo di € 4.500,00, IVA compresa, previsto quale limite massimo di compartecipazione, relativo all'intero servizio da affidarsi; tale importo sarà posto a carico dell'Amministrazione Comunale.

Per ciascuna gita in programma:

- a) sono poste a carico dei partecipanti – che dovranno versarle con le modalità che saranno esplicitate all'art. 12 – le quote individuali di partecipazione omnicomprendente (IVA inclusa), come rimodulate in diminuzione in modo direttamente proporzionale alla spesa complessiva prevista per ciascuna gita in programma indicata in sede di preventivo di spesa (fino alla concorrenza dell'importo di € 4.500,00, IVA compresa, previsto quale limite massimo di compartecipazione, relativo all'intero servizio da affidarsi, a carico dell'Amministrazione Comunale), che non potranno variare in aumento in dipendenza del numero effettivo di partecipanti (previsto tra i 30 ed i 50);
- b) è posta a carico dell'Amministrazione Comunale – e verrà liquidata con le modalità che saranno esplicitate all'art. 13 – la quota di compartecipazione al servizio calcolata in modo direttamente proporzionale alla spesa complessiva prevista per ciascuna gita in programma indicata in sede di preventivo di spesa, nel limite massimo di € 4.500,00, IVA compresa, relativo all'intero servizio da affidarsi.

Non darà luogo all'effettuazione della singola gita, e conseguentemente al pagamento di alcuna spettanza, né da parte dei partecipanti né da parte dell'Amministrazione Comunale, il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto (30), che verrà comunicato all'impresa aggiudicataria entro 5 giorni lavorativi dalla partenza; in tal caso, nessuna penale potrà essere applicata, né ai partecipanti né all'Amministrazione Comunale.

ART. 4 –MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le destinazioni, le date e le prestazioni da includere nella quota individuale di partecipazione omnicomprendente (IVA inclusa) di ciascuna gita in programma sono le seguenti (il programma dettagliato per ciascuna gita dovrà essere proposto dall'operatore economico e presentato unitamente al preventivo di spesa):

Destinazione	Data	Prestazioni incluse (oltre al trasporto, all'accompagnatore e alle assicurazioni)
Parco Giardino Sigurtà – Valeggio sul Mincio	1 luglio 2018	Ingresso e visita guidata al Parco
Cinque Terre – Monterosso e Vernazza	22 luglio 2018	
Castel Savoia – Gressoney-Saint-Jean	12 agosto 2018	Ingresso e visita guidata al Castello Pranzo in ristorante
Lago Maggiore – Mini crociera con aperitivo a bordo con tappe ad Isola Bella ed Isola Madre	23 settembre 2018	Battello + aperitivo

Milano – Castello Sforzesco + pomeriggio ai mercatini sui navigli	21 ottobre 2018	Ingresso e visita guidata al Castello
Lazise – Festa di S. Martino	11 novembre 2018	Pranzo in ristorante
Castello di Monticello d'Alba + Mercatini di Natale	9 dicembre 2018	Ingresso al Castello e visita libera al Parco Pranzo in ristorante

Laddove incluso, il pranzo in ristorante dovrà prevedere un primo, un secondo con contorno, pane e grissini, frutta o dessert a scelta, mezzo litro di acqua minerale e un quarto di litro di vino per persona.

Le date previste potranno, in caso di necessità ed ove possibile, subire variazioni previo accordo tra le parti.

ART. 5 – TRASPORTO

L'organizzazione del trasporto relativo a ciascuna gita in programma è a carico dell'Aggiudicatario e il relativo costo deve essere compreso nell'offerta, tenendo conto di quanto sotto indicato:

- Il servizio dovrà essere svolto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, e dovrà comprendere: IVA e pedaggi autostradali, ZTL (zone a traffico limitato), parcheggi, vignette, secondo autista quando necessita in base al Reg. CE 561/2006.
- Il trasporto deve avvenire mediante autopullman GT, in perfetta efficienza, dotato di tutti i più moderni comfort, da Biella alla località di destinazione (nonché per gli spostamenti necessari in base al programma) e viceversa, ad uso esclusivo del gruppo. Non saranno accettati autopullman a due piani.
- L'Aggiudicatario dovrà assicurarsi, con puntuali verifiche immediatamente precedenti il viaggio, che il trasporto avvenga con automezzi:
 - a) Debitamente immatricolati con un massimo di 10 anni dalla prima immatricolazione;
 - b) Coperti da idonea polizza di assicurazione R.C.;
 - c) Forniti di cronotachigrafi, regolarmente controllati e revisionati da parte di officine autorizzate, estintori, cunei, triangolo e cassetta Pronto Soccorso, nonché di tutti i dispositivi previsti dalla normativa vigente;
 - d) Efficienti dal punto di vista della ricettività in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico ed in possesso del visto di revisione tecnica annuale;
 - e) Condotti da personale dipendente in possesso della prescritta patente di guida cat. D e della carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.) – il numero degli autisti a bordo ed il periodo di riposo dalla guida dovranno essere conformi alla normativa vigente;
 - f) Con impianto di condizionamento d'aria perfettamente efficiente.
- Nel corso del viaggio dovranno essere effettuate soste secondo necessità dell'utenza.

L'operatore economico individuato come contraente dovrà indicare, ai fini dell'affidamento diretto, se intende procedere in proprio al servizio di trasporto o se intenda, invece, affidarlo ad altra ditta specializzata; in tale ultimo caso, sarà cura dell'Aggiudicatario comunicare il nominativo della ditta prescelta, nonché accertarsi che il servizio di trasporto avvenga alle condizioni di cui al presente articolo.

ART. 6 – ASSISTENZA ALLE GITE

L'offerta deve includere un servizio di assistenza, da svolgersi a cura di un accompagnatore turistico ad uso esclusivo del gruppo. L'Aggiudicatario dovrà indicare, obbligatoriamente e preventivamente alla realizzazione di ciascuna singola gita, il nominativo del soggetto incaricato a svolgere le attività di assistenza (e di eventuali sostituti in caso di indisponibilità dello stesso durante l'espletamento della gita) e relativi curricula, facendone trasmissione unitamente ai recapiti telefonici almeno cinque giorni prima della data di partenza. L'accompagnatore dovrà essere presente sull'autobus al momento della partenza da Biella, provvedere alla verifica delle persone presenti a bordo tramite appello nominale, disporre la collocazione a bordo secondo le esigenze manifestate e documentate in precedenza, facendosi carico del gruppo per tutta la durata della gita fino al rientro in città.

ART. 7 – ISCRIZIONI: MODALITA' ORGANIZZATIVE

Per ciascuna gita in programma, l'Amministrazione Comunale provvederà alla predisposizione della pubblicità, tramite manifesti, materiale informativo e moduli di iscrizione, nonché alla raccolta delle iscrizioni tramite proprio operatore.

Le iscrizioni saranno accettate fino al numero massimo previsto di 50 secondo l'ordine di presentazione. Qualora le richieste siano superiori al numero massimo di partecipanti previsto, i richiedenti in esubero potranno far parte di una lista di riserva alla quale poter attingere, sulla base dell'ordine di presentazione dell'iscrizione, in caso di eventuali rinunce.

L'Aggiudicatario dovrà fornire gli estremi per il pagamento della quota di partecipazione a carico dei partecipanti, da effettuarsi preferibilmente mediante bollettino postale o, in alternativa, mediante bonifico bancario o postale in conformità a quanto indicato all'art. 12.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale, nel fornire le indicazioni per il pagamento, avvisare i partecipanti che nella relativa causale dovrà essere riportato il codice identificativo di gara (CIG). Sarà, altresì, cura dell'Amministrazione Comunale fornire l'elenco dei partecipanti almeno 5 giorni lavorativi prima della data di partenza.

In caso di mancata disponibilità dell'operatore comunale incaricato alla raccolta delle iscrizioni durante il periodo ad essa dedicato, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere all'Aggiudicatario di procedere alla raccolta, senza costi aggiuntivi, tramite la messa a disposizione di un proprio operatore presso la sede comunale o presso altra sede individuata in Biella o, in alternativa, mediante procedura online. In tal caso l'Aggiudicatario dovrà procedere accettando unicamente le domande dei residenti in Biella e annotando l'ordine cronologico di arrivo delle stesse. Ai fini di consentire all'Aggiudicatario di operare alla raccolta delle iscrizioni in sostituzione dell'operatore comunale, l'Amministrazione Comunale si impegna ad informarlo circa la data prevista per l'inizio della raccolta stessa con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso.

ART. 8 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO DEL CONTRATTO

Il contratto relativo al presente appalto non può essere ceduto né subappaltato, a pena di nullità. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l'aggiudicatario deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

ART. 9 – PRESTAZIONE DELL'APPALTATORE

L'impresa aggiudicataria deve provvedere a garantire lo svolgimento a regola d'arte del servizio in base a quanto previsto nel presente Capitolato.

L'impresa aggiudicataria deve impegnarsi ad ottemperare a tutte le disposizioni previste da:

- D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità di gestore diretto dei servizi, comunicando al Comune il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- D.lgs. 151/2001 in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità;
- ogni altra normativa generale o di settore nel tempo applicabile al rapporto.

L'impresa aggiudicataria con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, è tenuta ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/4/2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché dal Codice di Comportamento interno del Comune di Biella ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. A tal fine l'Amministrazione trasmetterà al soggetto affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del decreto stesso e del Codice di comportamento stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il soggetto affidatario si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16.4.2013 n. 62 e sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al soggetto affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'impresa aggiudicataria provvederà, a propria cura e spese, all'assunzione del personale necessario al funzionamento del servizio richiesto dal presente Capitolato e si impegna all'osservanza delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro applicabili al personale stesso, garantendo un trattamento retributivo non inferiore a quello stabilito dal CCNL vigente di categoria.

Il Comune è sollevato da ogni controversia, presente o futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra l'impresa aggiudicataria ed i propri dipendenti.

L'impresa aggiudicataria provvederà affinché tutto il personale impegnato nei servizi sia in regola con riferimento ai requisiti di idoneità professionale degli operatori.

L'impresa aggiudicataria assumerà a proprio esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità civile e penale per sinistri o danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente causati o subiti dal proprio personale, sollevando espressamente ed interamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, anche indiretta, nonché di ogni genere al riguardo.

L'impresa aggiudicataria, tenuta per legge a tutte le previdenze a carattere sociale a favore del proprio personale, esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria, malattia, etc., nonché al pagamento di tutti gli altri contributi che restano a carico dell'impresa aggiudicataria stessa, a sua totale ed esclusiva responsabilità a favore del proprio personale, secondo la normativa nel tempo vigente.

L'impresa aggiudicataria si assume completamente tutti gli oneri per imposte e tasse, nessuna esclusa, applicati od applicabili in futuro in relazione all'oggetto dell'affidamento, nonché tutte le previdenze necessarie per evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose, come pure le spese di assicurazione e l'eventuale risarcimento di danni esonerando in tal senso il Comune da qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che dovessero subire terzi.

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire la riservatezza riguardo ai dati personali degli utenti e alle notizie relative al servizio. Il personale impiegato dovrà costantemente adeguare il proprio comportamento ai principi dell'etica professionale.

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. e si impegna a trattare i dati personali dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto da detta normativa. Dati ed informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali di soggetti fruitori dei servizi l'impresa aggiudicataria adotta tutte le misure organizzative e procedurali, sia di rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. Il nominativo del Responsabile deve essere comunicato in sede di affidamento.

L'Aggiudicatario si impegna a portare a conoscenza dei propri contraenti le condizioni del presente Capitolato.

Tra l'Amministrazione Comunale ed i contraenti dell'Aggiudicatario non deriva dal presente Capitolato alcun tipo di rapporto contrattuale. Ogni rapporto sia esso economico che legale, intercorre direttamente con l'Aggiudicatario.

ART. 11 – PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI

L'impresa aggiudicataria, oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore a livello nazionale, regionale e comunale o che possano essere eventualmente emanate durante il corso dell'affidamento, comprese le norme regolamentanti l'igiene e comunque aventi attinenza con i servizi oggetto dell'affidamento.

ART. 12 – PAGAMENTO QUOTE A CARICO PARTECIPANTI

Le quote individuali di partecipazione rimodulate poste a carico dei partecipanti verranno versate direttamente dagli stessi all'Aggiudicatario, preferibilmente mediante bollettino postale o, in alternativa, mediante bonifico bancario o postale, entro 4 gg. prima della partenza.

L'Aggiudicatario potrà applicare ai partecipanti le seguenti penalità massime per la rinuncia alle gite (i giorni di preavviso indicati si intendono lavorativi):

- a) Nessuna penalità per rinuncia presentata per documentati motivi di salute, indipendentemente dalla data di presentazione;
- b) Nessuna penalità per rinuncia presentata fino a 4 giorni prima della partenza;
- c) Nessuna penalità per annullamento della gita per iniziativa del Comune;

- d) 50% della quota di partecipazione a carico dei partecipanti per rinuncia presentata da 3 giorni fino a 1 giorno prima della partenza;
- e) 100% della quota di partecipazione a carico dei partecipanti per mancata partenza.

Nell'eventualità che si sia formata una lista di partecipanti di riserva ai sensi dell'art. 7, l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare con l'Aggiudicatario la possibilità di far subentrare al partecipante che si dichiara rinunciatario prima della partenza un altro partecipante alle medesime condizioni. In tal caso, al partecipante rinunciatario dovranno essere rimborsate le penalità eventualmente già applicate in base a quanto sopra indicato non oltre trenta giorni dalla richiesta che l'interessato potrà presentare nel termine di un mese dalla conclusione della gita.

Nei casi di cui al presente articolo la differenza tra la quota di partecipazione versata e le penalità applicabili dovrà essere rimborsata ai partecipanti non oltre trenta giorni dalla richiesta che l'interessato potrà presentare nel termine di un mese dalla conclusione della gita.

ART. 13 – PAGAMENTO QUOTA COMPARTICIPAZIONE A CARICO AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune pagherà la quota di compartecipazione al servizio da imputarsi a ciascuna gita (calcolata in modo direttamente proporzionale alla spesa complessiva prevista per ciascuna gita in programma indicata in sede di preventivo di spesa) a seguito dell'emissione – successivamente all'avvenuto espletamento di ciascuna gita – di regolare fattura elettronica intestata al Comune di Biella, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa, previo controllo da parte dell'Ufficio Servizi Sociali della regolarità delle prestazioni eseguite e previa verifica della regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC.

ART. 14 – GRATUITA'

E' prevista la partecipazione, a ciascuna gita in programma, quale ulteriore figura di riferimento per i partecipanti, di un operatore comunale selezionato dall'Amministrazione Comunale sulla base dell'esperienza nell'organizzazione di attività di socializzazione rivolte alla terza età, per il quale dovrà essere prevista una gratuità.

ART. 15 – RILEVAZIONE GRADO DI SODDISFAZIONE DEI PARTECIPANTI

In occasione di ciascuna gita in programma, l'operatore comunale procederà alla somministrazione ai partecipanti di apposite schede di gradimento predisposte dall'ente, che saranno tenute in considerazione ai fini dell'applicazione di eventuali penalità, ai sensi del successivo art. 16.

In caso di mancata disponibilità alla partecipazione alla gita dell'operatore comunale, sarà cura dell'accompagnatore turistico procedere con la somministrazione e la raccolta dei questionari, che l'Aggiudicatario dovrà inviare al termine della gita (entro max sette giorni) all'Amministrazione Comunale. In tal caso, si richiede inoltre una sintetica relazione dell'accompagnatore che evidenzii osservazioni, suggerimenti e criticità riscontrate, ivi compresa l'indicazione dei nominativi degli utenti che hanno tenuto comportamenti conflittuali, tali da compromettere il clima positivo del gruppo.

ART. 16 – PENALITA'

L'impresa aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio contemplato nel presente Capitolato, avrà l'obbligo di seguire tutte le disposizioni di Legge e dei Regolamenti concernenti il servizio stesso.

Ove non attenda a tali obblighi, ovvero nei casi di inadempimento degli obblighi contrattuali e del presente Capitolato che non comportino la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 17 del presente Capitolato, di cui l'Amministrazione venga a conoscenza su segnalazione dei partecipanti ovvero rilevata direttamente dall'operatore comunale, all'impresa aggiudicataria sarà applicata una penale, di entità variabile da un minimo di Euro 60,00 ad un massimo di Euro 260,00 per ogni singola infrazione in rapporto alla gravità dell'inadempienza o della recidività.

L'applicazione delle penalità previste dal presente articolo è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi e non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate all'impresa aggiudicataria in via amministrativa.

Dopo la comminazione di almeno 5 penalità di qualsiasi importo il Comune potrà dare luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento del danno.

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà del Comune procedere alla risoluzione del contratto e provvedere al servizio in questione direttamente o ricorrendo ad altra impresa, nei seguenti casi di inadempimento:

- a) Sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'impresa aggiudicataria della gestione del servizio, salvo che per motivi di forza maggiore non dipesi dalla volontà della stessa;
- b) Quando l'impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode ed in caso di fallimento;
- c) Quando siano state comminate ripetute penalità per violazione dei patti contrattuali o delle disposizioni di Legge o Regolamenti relativi ai servizi, formalmente sanzionate dal Comune con l'applicazione di almeno n. 5 penalità di qualsiasi importo;
- d) Qualora l'impresa aggiudicataria, con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti, ponga in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 del Codice Civile;
- e) Qualora l'impresa aggiudicataria infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo del Comune;
- f) Quando l'impresa aggiudicataria ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti o gli obblighi inerenti al presente Capitolato;
- g) In caso di frequente violazione degli orari delle attività previste nello svolgimento del servizio;
- h) Negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato.

E' comunque riconosciuta all'Amministrazione la facoltà di chiedere all'aggiudicatario la corresponsione dell'importo delle penali previste all'art. 16 del presente Capitolato.

ART. 18 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, in caso di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o situazioni di accertata insolvenza dell'impresa. Il contratto è altresì risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L. 13/08/2010 n. 136.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti (sia i danni materiali diretti sia i danni eventualmente derivanti dalla mancata attivazione del servizio e della fornitura).

ART. 19 – ESECUZIONE IN DANNO

Indipendentemente da quanto previsto dall'art. 17, qualora l'impresa aggiudicataria si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi costi all'aggiudicataria.

Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni che possano essere derivati all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

ART. 20 – ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI

L'impresa aggiudicataria manleva e tiene indenne il Comune nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve - da qualsiasi azione, pretesa o molestia che possa derivare dai partecipanti o da terzi in genere per errato o mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi e, comunque, per obbligazioni causalmente riconducibili alle attività e prestazioni oggetto dell'affidamento.

L'accertamento dei danni al Comune sarà effettuato dal medesimo alla presenza del Responsabile identificato dall'impresa aggiudicataria, previamente avvertito in modo tale da consentire all'impresa aggiudicataria stessa di esprimere la propria valutazione.

Qualora l'impresa aggiudicataria non partecipi all'accertamento in oggetto, il Comune provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine di attivare l'eventuale richiesta di risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto al Comune.

Qualora l'impresa aggiudicataria non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato dalla relativa lettera di notifica, il Comune è autorizzato a provvedere direttamente.

Le spese sostenute a tal titolo dal Comune di Biella saranno rimborsate dal contraente.

L'Aggiudicatario deve quindi ritenersi sempre responsabile, sia verso il Comune che verso i partecipanti alle gite e ai terzi in genere, per danni derivanti da attività di impresa nell'esecuzione di tutti i servizi oggetto del presente Capitolato, compresi i danni a persone o cose affidate in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione. Esso è pure responsabile dell'operato dei dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare al Comune di Biella o ai partecipanti e ai terzi in genere.

Il Comune di Biella è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale impegnato per l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da ritenersi già compreso o compensato nel corrispettivo derivante dall'affidamento.

L'impresa aggiudicataria assume, dunque, in proprio ogni responsabilità per eventuali danni alle persone o alle cose durante lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.

A tal fine all'atto dell'aggiudicazione, pena la revoca della stessa, dovrà stipulare, con una primaria compagnia assicurativa, idonea polizza assicurativa valida per l'intero periodo dell'erogazione del servizio oggetto del presente appalto, con massimali adeguati alle condizioni di rischio che lo stesso implica, debitamente quietanzata, per le seguenti tipologie:

- a) polizza RCT (Responsabilità civile verso terzi) con adeguati massimali per sinistro, per persona, per danni a cose o animali;
- b) polizza RCO (Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro) con adeguati massimali per sinistro, per persona.

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà chiaramente essere compreso nelle "attività assicurate" della sopra citata polizza.

In alternativa alla stipula della polizza che precede, l'impresa aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT - RCO già attivata, aventi le medesime caratteristiche. In tal caso dovrà essere prodotta un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto in favore dell'Amministrazione Comunale di Biella alle stesse condizioni di cui sopra.

La polizza assicurativa non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico del contraente medesimo.

L'impresa aggiudicataria si impegna a consegnare all'amministrazione comunale copia della polizza stipulata, ovvero della polizza principale già esistente con relativa appendice, di cui sopra, entro 5 giorni dall'aggiudicazione del servizio, pena la revoca della stessa, nonché a pagare le rate di premio successive per tutto il periodo in cui si svolge il servizio appaltato provvedendo ad inoltrare copia delle quietanze all'amministrazione comunale.

ART. 21 – COPERTURA ASSICURATIVA PARTECIPANTI

L'Aggiudicatario, oltre alle assicurazioni previste all'art. 20, dovrà garantire ai partecipanti, pena la revoca dell'aggiudicazione, copertura assicurativa di assistenza sanitaria 24 ore su 24 che comprenda la Garanzia Infortuni, oltre alle seguenti prestazioni:

- Rimborso di spese ospedaliere, mediche e farmaceutiche a seguito di infortuni o malattie insorte durante il viaggio e/o la gita fino ad una spesa massima di € 1.000,00;
- Rientro in ambulanza del malato o del ferito, anche se dovuto all'aggravamento di patologie in atto al momento della partenza;
- In caso di decesso, anche per malattie pregresse, organizzazione e rimborso spese per il rientro della salma fino al luogo di sepoltura, fino ad una spesa massima di € 2.000,00.

L'Aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento dei rimborsi e spese sopra indicate, fatta eccezione per i risarcimenti assicurativi, non oltre trenta giorni dalla richiesta che l'interessato potrà presentare nel termine di un mese dalla conclusione della gita.

In caso di infortunio durante la gita l'Aggiudicatario si attiverà tempestivamente con un proprio incaricato per l'avvio delle pratiche assicurative e la compilazione della documentazione necessaria.

Si specifica che la copertura assicurativa è richiesta anche per patologie in atto al momento della partenza e non deve prevedere limiti di età. Qualora la polizza stipulata non prevedesse tali coperture, il contraente ne risponderà in proprio.

L'Aggiudicatario dovrà comunicare gli estremi delle polizze assicurative e trasmetterne copia al Comune entro 5 giorni dall'aggiudicazione del servizio, pena la revoca della stessa.

ART. 22 – SPESE DI CONTRATTO

Sono a carico della impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e registro, copie del contratto e di documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione del servizio.

ART. 23 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in ordine al procedimento cui si riferisce il presente Capitolato, si informa che:

- Le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente e soltanto all'acquisizione dei preventivi ed all'affidamento del servizio in oggetto;
- Il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente in fase di presentazione del preventivo e di affidamento del servizio in oggetto;
- L'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'impossibilità di procedere con l'affidamento del servizio in oggetto o la decadenza dall'aggiudicazione.

I soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:

- Il personale interno del Comune addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
- Ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni.

I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli previsti all'art. 7 del D.lgs. 30/06/2003, n. 196, cui si rinvia.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Biella.

ART. 24 – TUTELA DELLA PRIVACY

L'impresa aggiudicataria si impegna ad accettare, in caso di aggiudicazione, la nomina quale responsabile del trattamento dei dati relativi agli utenti del servizio ed a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal D.lgs. n. 196/2003, comunicando il nominativo del/i responsabile/i del trattamento dei dati. Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili riferiti agli utenti del servizio. Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Capitolato e dalla normativa in esso richiamata.

ART. 25 – OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza degli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

ART. 26 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto per l'affidamento del servizio, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i..

L'impresa aggiudicataria, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 gg. dall'accensione del/i conto/i dedicato/i al contratto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i, da utilizzarsi per il pagamento delle spettanze previste, sia per quanto riguarda la quota a carico dei partecipanti sia per quanto concerne la compartecipazione del Comune

L'impresa aggiudicataria si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi i conti in questione, entro 7 gg. dal verificarsi della stessa.

L'impresa aggiudicataria si impegna a far sì che le coordinate IBAN comunicate corrispondano a quelle sopra indicate.

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui sopra, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

ART. 27 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile, dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dai Regolamenti Comunali e quant'altro a norma di legge applicabile.

ART. 28 – DISPONIBILITÀ DI UNA NUOVA CONVENZIONE CONSIP

Qualora dovesse essere resa disponibile una nuova convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, il contratto relativo alla presente commessa potrà essere risolto.

La risoluzione è preceduta da una preventiva comunicazione che il Comune si farà carico di trasmettere all'operatore economico.

L'operatore economico, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà esprimere la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip.

Decorso inutilmente il termine di cui al punto precedente, il Comune potrà recedere dal contratto senza ulteriore comunicazione, corrispondendo all'operatore economico quanto stabilito dalla normativa sopra menzionata.

ART. 29 – CONTROVERSIE

Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria in ordine alla fornitura oggetto del presente Capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Biella, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Biella, lì 18 maggio 2018

IL DIRIGENTE
(ROMANO Dr.ssa Germana)
f.to in originale